

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2020, n. 1-2252

Rimborso dei maggiori oneri per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche.

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino:

Premesso che:

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che il suddetto stato di emergenza è stato prorogato, dapprima, sino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e successivamente sino al 31 gennaio 2021, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.

Preso atto che:

- gli anziani e le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità sono una popolazione particolarmente fragile nello scenario epidemiologico attuale;
- qualsiasi forma di vita comunitaria inoltre determina “ex se” un maggior rischio di contrarre l'infezione;
- il virus è nuovamente in circolazione e sono in aumento esponenziale i focolai di infezione anche nei suddetti contesti a rischio;
- è necessario mantenere un attento monitoraggio in ordine all'adozione di tutte le misure precauzionali volte al contenimento del suddetto rischio.

Considerato che è obbligo dei Gestori delle strutture assistenziali e socio-sanitarie garantire agli ospiti ed ai lavoratori, adeguati livelli di protezione, assicurando l'efficace isolamento al loro interno degli ospiti risultati positivi al contagio da Covid-19 e sottoposti a regime di quarantena, e, altresì, adottando tutte le misure igienico-sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio.

Dato, in particolare, atto che:

- al fine di garantire all'interno (tra l'altro) delle strutture socio-sanitarie la continuità dell'assistenza in condizioni di massima sicurezza per gli ospiti e di ridurre al minimo il rischio per il personale ivi operante, con DGR n. 2-1181 del 31 marzo 2020, veniva approvato un Protocollo d'Intesa fra l'Unità di crisi della Regione Piemonte, le Prefetture, le Città Metropolitane e le Province del Piemonte; tale protocollo contiene indicazioni operative sull'assistenza territoriale e nelle strutture assistenziali e socio-sanitarie, ivi comprese le RSA;
- le statuizioni contenute nel protocollo sono tuttora operanti e cogenti;
- da ultimo l'articolo 1-ter del Decreto Rilancio D.L. 19/05/2020, n. 34 ha demandato al Comitato tecnico-scientifico l'adozione di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri

soggetti in condizione di fragilità stabilendo tra i principi a cui attenersi, quello della garanzia della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale. In tal senso il Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev. 2 – *“Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socio assistenziali”* (Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni Versione del 24 agosto 2020), individua i DPI tra le dotazioni standard nell’ambito delle azioni per il rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza.

Precisato ulteriormente che con riguardo all’assistenza nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani non autosufficienti):

- le criticità proprie di tale ambito, ovvero maggiori spese non preventivate e minori entrate a causa dei limitati nuovi inserimenti, sono state esposte in più occasioni (una delle quali il 15 luglio 2020) dalle Associazioni del settore agli Assessori alla Sanità ed alle Politiche Sociali, nonché al Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte;
- tale situazione sta determinando criticità economico finanziarie a carico dei gestori di tali strutture e delle imprese sociali che gestiscono in appalto i relativi servizi di assistenza erogati da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario;
- tali criticità sono, altresì, state riportate da dette Associazioni con una pluralità di missive inoltrate ai competenti assessorati (Nota Confcommercio Salute acquisita al prot. reg. al n. 15274 in data 11 maggio 2020; Nota API acquisita al prot. reg. al n. 22182 in data 07 luglio 2020; nota ANSDIPP , acquisita al prot. reg. al n. 25366 in data 4 agosto 2020).

Preso atto che:

- stante l’attuale fase di ripresa dell’epidemia la già difficile situazione economico finanziaria delle imprese del settore rischia di aggravarsi ulteriormente;
- i gestori delle strutture in argomento spesso affidano a imprese sociali la gestione dei servizi assistenziali, sanitari ed alberghieri, e su dette imprese gravano (ai sensi dell’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008) le spese relative alla sorveglianza sanitaria in quanto datori di lavoro ;
- le circostanze eccezionali che si sono venute a determinare comportano il rischio di un impatto sulla regolare esecuzione dei contratti e sulla loro disciplina (la stessa decretazione d’urgenza ha in proposito dettato specifiche disposizioni a supporto alle imprese che, in questa situazione drammatica, possono evidentemente essere in difficoltà nell’adempiere alle prestazioni previste nei contratti); tali imprese godono di strumenti offerti dal codice civile per ottenere un riequilibrio dei termini del rapporto sinallagmatico;
- le attuali condizioni, anche finanziarie, dei gestori delle strutture di che trattasi possono comportare l’aggravarsi delle difficoltà del settore, che impiega, direttamente od indirettamente, un numero ingente di lavoratori e che offre assistenza a migliaia di utenti in condizioni di fragilità e maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19, in un periodo in cui il Servizio Sanitario Nazionale si trova a fronteggiare la nuova recrudescenza dell’epidemia;
- altre Regioni sono già intervenute sulla problematica offrendo sostegni diretti alle imprese ed alle famiglie.

Ritenuto opportuno apportare correttivi per evitare nocumeto alla rete piemontese di offerta rivolta alla fasce più deboli della popolazione, tenuto conto del fatto che le stesse rappresentano un importante nodo della rete territoriale del sistema di Welfare di questa Regione.

Ritenuto necessario prevedere per tutti i Gestori delle strutture per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche la possibilità di

richiedere un rimborso per i maggiori costi correlati all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza anticontagio, e precisamente riconducibili all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale con riguardo ai propri dipendenti, in quota parte riferita ai soli ospiti inseriti in convenzione dalle AA.SS.LL. piemontesi, in due tranches

- una prima con riguardo al periodo 21 febbraio 2020 (data a partire dalla quale sono stati essere accertati i primi casi di contagio in Piemonte) - 30 settembre 2020;
- una seconda con riguardo al periodo 01 ottobre – 31 dicembre 2020.

Atteso che tale possibilità, per tutti i motivi innanzi esposti, debba essere riconosciuta anche alle imprese sociali (rientranti tra gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D.lg.vo 117/2017) che gestiscano in appalto i servizi erogati da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario, posto che le stesse vantano nei confronti dei titolari delle strutture precisi diritti alla "*reductio ad aequitatem*" dei contratti in essere e tenuto conto dell'assenza di scopo di lucro in capo alle stesse e delle finalità di utilità sociale da esse perseguite.

Ritenuto invece di escludere le strutture a gestione diretta delle AASSLL le quali rendicontano a piè di lista tutti i costi sostenuti per far fronte alla gestione dell'emergenza Covid onde accedere a finanziamenti dedicati; tuttavia – in tal caso – si ammette la possibilità per le medesime di rimborsare le imprese che abbiano loro fornito i servizi di assistenza (resi da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario).

Sono, altresì, escluse dal presente provvedimento:

- le strutture COVID dedicate, per le quali valgono le regole contrattuali intercorrenti con ogni singola ASL;
- tutte le strutture ospedaliere che non erogano attività di tipo residenziale ma attività di tipo degenziale.

Considerato che:

- l'utilizzo dei DPI negli ambiti presi in considerazione non costituisce solo uno strumento di protezione individuale ma ha una più ampia finalità di protezione collettiva e di controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 e, quindi, ad esso deve essere riconosciuta una indubbia valenza sanitaria, come previsto dallo stesso Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev. 2, più innanzi richiamato;
- ritenuto che pertanto la spesa debba gravare interamente a carico del fondo sanitario regionale.

Vista l'istruttoria condotta dall'ufficio competente ed acquisita nel sistema di gestione documentale della Regione con numero Id 69 fascicolo 18020,1/2020C/A1400A in data 04/11/2020 e numero Id 4, fascicolo 14.100.50,35/2020 del 6 novembre 2020, istruttoria nel cui ambito sono stati coinvolti, oltre ad alcune AA.SS.LL. (che avevano già effettuato il rimborso dei DPI ad RSA Covid) anche la Società di Committenza Regionale (SCR) - in ordine ai costi dei DPI - e quello di IRES Piemonte - in ordine ai restanti aspetti incidenti sui costi ammessi a rimborso.

Atteso che le modalità di calcolo sono state illustrate alle associazioni rappresentative degli erogatori nel corso di una web conference in data 03/11/2020.

Visto che dalla sopra richiamata relazione emergono, per ogni tipologia di struttura i valori di cui alla tabella allegata (allegato 1) definibili quali indicatori del tetto massimo di rimborso ammissibile, ai fini della presente deliberazione.

Sulla base dei valori innanzi definiti, con riguardo alle giornate di assistenza erogate nel periodo di interesse, il costo massimo per il bilancio regionale può essere quantificato in circa € 14.0000.000,00.

Considerato che il rimborso dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare le modalità del rimborso, che l'ASL sul cui territorio insiste la struttura rimborsi anche gli importi relativi alle prese in carico di ospiti inseriti da altre ASL piemontesi (esclusi gli ospiti inseriti da ASL di altre Regioni ed in carico alle medesime).

Vista la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 ad oggetto: Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 118-6310 ad oggetto: Applicazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Indicazioni operative.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R recante il Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001).

Vista Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

1. di disporre che:

- ai gestori delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie per anziani, disabili, minori, persone affette da dipendenze patologiche e patologie psichiatriche con riguardo alle attività svolte a favore degli ospiti in convenzione ed in particolare:
 - RSA per anziani non autosufficienti - compresi Nuclei Alzheimer Temporanei, Nuclei Alta Complessità neurologica e Nuclei Stati Vegetativi e CAVS (escluse le RSA/CAVS COVID, per le quali valgono le specifiche regole)
 - strutture residenziali per le dipendenze patologiche
 - Comunità terapeutiche per minori e Comunità riabilitative psicosociali per minori
 - strutture per la residenzialità psichiatrica
 - strutture residenziali per disabili

- alle imprese sociali (rientranti tra gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 117/2017) che gestiscono in appalto servizi erogati da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario presso dette strutture vengano rimborsati i costi sostenuti per i DPI direttamente dalle stesse acquistati, quali misura di sicurezza anticontagio Covid-19, nel periodo dal 21/02/2020-31/12/2020, rimborso da effettuarsi nei valori di cui all'allegato 1) e secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di disporre che siano escluse dall'ambito di applicazione della presente Deliberazione:
 - le strutture a gestione diretta delle AA.SS.LL., ammettendo – in tal caso – la possibilità per le medesime di rimborsare le imprese che abbiano loro fornito i servizi di assistenza (resi da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario);
 - le strutture COVID dedicate, per le quali valgono le regole contrattuali intercorrenti con ogni singola ASL;
 - le strutture ospedaliere che non erogano attività di tipo residenziale ma attività di tipo degenziale;
 3. di dare atto che il rimborso su indicato è un riconoscimento economico di carattere straordinario a sostegno delle spese direttamente sostenute dai beneficiari individuati al precedente punto 1 per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19;
 4. di dare atto che rientra nella competenza delle AA.SS.LL. sul cui territorio insistono le strutture in argomento il procedimento volto a liquidare il rimborso spese di cui alla presente deliberazione e la competenza a porre in essere i successivi controlli sulle autocertificazioni a tal fine prodotte dagli interessati;
 5. di disporre che il rimborso liquidato dalle AA.SS.LL. sul cui territorio insistono le strutture, dovrà comprendere anche importi relativi alle prese in carico di ospiti inseriti da altre ASL piemontesi (esclusi gli ospiti inseriti da ASL di altre Regioni ed in carico alle medesime);
 6. di stabilire che la spesa prevista quantificabile in 14.000.000 € è senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto tali spese trovano copertura nell'ambito delle risorse messe a disposizione dai decreti nazionali o da eventuali risorse disponibili con POR-FESR, oppure nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio regionale 2020 - Missione 13 Programma 1 disponibili in quanto non ancora assegnate alle Aziende Sanitarie con D.G.R. n. 31-877 del 23/12/2019 che assegna nell'allegato g) il riparto per l'anno 2020, e saranno comunque oggetto di specifica rendicontazione delle ASR quale spesa per l'emergenza COVID-19 sui fondi all'uopo destinati dallo Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

	Tipologia	VALORE DI RIFERIMENTO
anziani	RSA/CAVS in RSA	€ 2,51
disabili	RSA DISABILI	€ 1,78
disabili	COMUNITA' SOCIO ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI/COMUNITA' FAMILIARE PER DISABILI GRAVI	€ 1,62
disabili	GRUPPO APPARTAMENTO - alta intensità	€ 1,52
disabili	RAF tipo A	€ 1,46
disabili	GRUPPO APPARTAMENTO - media intensità	€ 1,22
disabili	RAF DISABILI TIPO B / COMUNITA' ALLOGGIO tipo A - tipo B	€ 1,14
disabili	GRUPPO APPARTAMENTO - bassa intensità	€ 0,91
disabili	CASA FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA	€ 0,83
disabili	C.D.S.T.E. con nucleo di residenzialità notturna	€ 0,24
minori	Centro di riabilitazione extra-ospedaliera, ex art. 26 L. 833/78	€ 2,28
minori	Comunità riabilitativa psicosociale	€ 1,42
minori	Comunità terapeutica minori	€ 1,30
dipendenze	13-C STS Minori 13-C	€ 2,92
dipendenze	13-C STS Minori pronta emergenza 13-C	€ 1,17
dipendenze	14-B Gruppi appartamento 14-B	€ 1,08
dipendenze	13-A STS Mamme pronta emergenza 13-A	€ 1,04
dipendenze	13-D STS Centro Crisi 13-D	€ 0,62
dipendenze	13-A STS Adulti 13-A	€ 0,46
dipendenze	13-A STS Bambini 13-A	€ 0,46
dipendenze	13-A STS Bambini pronta emergenza 13-A	€ 0,46
dipendenze	Sperimentazione Residenziale	€ 0,43
dipendenze	13-E STS Comorbilità 13-E	€ 0,39
dipendenze	12-B1 STR alloggio reins 12-B2	€ 0,39
dipendenze	13-F STS HIV/AIDS 13-F	€ 0,30
dipendenze	12-A STR residenziale 12-A	€ 0,27
dipendenze	14-A SRLA residenziale 14-A	€ 0,19
psichiatria	SRP 3.2	€ 1,10
psichiatria	SRP 2.2	€ 0,97
psichiatria	SRP 3.1	€ 0,81
psichiatria	SRP 1 / SRP 2.1	€ 0,77
psichiatria	SRP 3.3	€ 0,37

Allegato 1

MODALITA' DEL RIMBORSO

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente provvedimento le imprese, aventi sede legale e amministrativa in Italia, che gestiscono strutture residenziali sociosanitarie e/o sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori, dipendenze patologiche e patologie psichiatriche, autorizzate ed accreditate con prese in carico in convenzione con il SSR della Regione Piemonte, indipendentemente dalla forma giuridica, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) hanno la sede principale sul territorio nazionale;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Possono altresì beneficiare del rimborso sussistendo i medesimi requisiti le imprese sociali configurabili come ETS ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 117/2017, laddove gli enti pubblici e privati - titolari di autorizzazione al funzionamento e accreditamento con il servizio sanitario regionale di strutture residenziali sociosanitarie e sanitarie per anziani non autosufficienti, disabili, minori dipendenze patologiche e patologie psichiatriche - abbiano loro affidato in appalto, i servizi erogati da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario.

Sono escluse dal presente provvedimento:

- le strutture residenziali a gestione diretta delle AA.SS.LL.; tuttavia – in tal caso - sussiste la possibilità per le medesime di rimborsare le imprese che abbiano loro fornito i servizi di assistenza (resi da personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario).
- le strutture COVID dedicate, per le quali valgono le regole contrattuali intercorrenti con ogni singola ASL
- tutte le strutture ospedaliere.

2. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;

- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi. ☐

Ai fini dell'accesso al rimborso, le spese di cui al precedente comma devono:

- a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- b) essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- c) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di sgravio contributivo ottenuto ex art. 125 del D.L. 34/2020, legge di conversione 77/2020, oppure di rimborso per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ottenuto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, ex art. 43, comma 1, del DL 18/2020, legge di conversione 27/2020.

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l'IVA.

3. RIMBORSO CONCEDIBILE

Il rimborso è concesso in due tranches:

- una prima con riguardo al periodo 21/02/2020 – 30/09/2020
- una seconda con riguardo al periodo 01/10/2020 - 31/12/2020

Il rimborso è concesso, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo (c.d. “tetto di spesa rimborsabile”) del prodotto della seguente moltiplicazione:

max € _____ die/posto letto x _____ giornata di assistenza ospiti in convenzione periodo 21.02/30.09.2020; 01.10/31.12.2020

L'impresa dovrà indicare nella domanda di rimborso di cui al successivo punto 5:

- a. l'importo del beneficio contributivo ottenuto dall'Agenzia delle Entrate, *in sede di liquidazione della prima tranche dovrà essere dichiarato il contributo ottenuto ex art. 125 del D.L. 34/2020, legge di conversione 77/2020, in sede di liquidazione della seconda tranche quello aggiuntivo ottenuto in seguito alla rideterminazione delle risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ex art. 31, comma 4 ter, del D.L. 104/2020 legge di conversione 126/2020*
- b. il valore del rimborso per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ottenuto dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, *ex art. 43, comma 1, del DL 18/2020, legge di conversione 27/2020*

Il valore corrispondente alla somma dei suddetti benefici economici ottenuti dall'Agenzia delle entrate e da Invitalia dovrà essere dedotta dal “tetto di spesa rimborsabile”. Nel caso in cui l'istanza di rimborso sia stata presentata dall'Impresa a più AA.SS.LL.* l'importo sarà dedotto dal “tetto di spesa rimborsabile” più elevato.

**In presenza di più strutture gestite dalla medesima impresa ma ubicate in Aziende Sanitarie diverse.*

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro il 25/11/2020, per la richiesta di rimborso relativa alla prima tranche, e entro il 20/01/2021, per la richiesta di rimborso relativa alla seconda tranche: le imprese aventi diritto dovranno produrre alle AA.SS.LL. dettaglio delle spese sostenute, nel periodo di riferimento con riguardo ad ogni tranche, autocertificando la veridicità delle stesse ex art. 47 D.P.R. n.445/2000.

Per ognuna delle voci di spesa dovrà essere indicata la fattura che ha determinato il costo riportando la ditta che l'ha emessa ed il destinatario della stessa, nonché data, numero ed importo (imponibile, IVA, totale).

5. DOMANDA DI RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere presentata via PEC all'ASL territorialmente competente (l'ASL sul cui territorio insiste la struttura), avvalendosi, pena inammissibilità, dei modelli che saranno approvati con Determina Dirigenziale del settore competente.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e dovrà ricomprendere in allegato la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento.

Essa deve risultare regolarmente sottoscritta con firma digitale del richiedente. In caso di sottoscrizione autografa deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore.

Le domande di rimborso verranno ammesse a rimborso previa verifica della completezza e regolarità delle stesse.

6. ISTRUTTORIA

Le AA.SS.LL. effettuano l'istruttoria sulle domande in questione.

I controlli amministrativi riguardano il 100% delle domande e prevedono le seguenti verifiche ed attività:

- che la domanda sia pervenuta e protocollata entro la data prevista al precedente punto 4;
- che la domanda sia compilata in ogni sua parte;
- che siano stati allegati tutti i documenti richiesti nel modulo di domanda di cui al punto 5;
- che la domanda sia debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante della ditta beneficiaria (la domanda non firmata è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta);
- che il beneficiario sia iscritto al registro delle imprese sociali (nel caso in cui il soggetto richiedente sia l'appaltatore di servizi di assistenza erogati per il tramite di personale delle professioni sanitarie o di interesse sanitario) ;

- che la data delle fatture e dei documenti comprovanti il pagamento siano riferiti al periodo ricompreso nella prima e nella seconda tranche di cui al precedente punto 3;
- che la documentazione presentata sia inerente alla spesa effettuata e documentata;
- che l'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate sia al netto dell' I.V.A.;
- che ci sia corrispondenza tra quanto richiesto in domanda e quanto risultante dai documenti contabili ad essa allegati.

Dovrà, inoltre, essere valutata la coerenza dei dati contenuti nell'istanza presentata all'ASL con quelli risultanti dal modulo di richiesta all'Agenzia delle Entrate del beneficio ex art. 125 del D.L. 34/2020, legge di conversione 77/2020 e dal modulo di richiesta del rimborso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, ex art. 43, comma 1, del DL 18/2020, legge di conversione 27/2020.

L'elenco delle attività di cui sopra non è esaustivo e dovranno essere effettuate tutte le altre attività di controllo tecnico-amministrativo qui non espressamente citate ma indispensabili ad una corretta esecuzione dell'istruttoria.

L'istruttoria si conclude con la determinazione del rimborso spettante al richiedente. Tale rimborso dovrà ricomprendere anche gli importi relativi agli ospiti inseriti da altre A.S.L. piemontesi (esclusi gli ospiti inseriti da ASL di altre Regioni ed in carico alle medesime).

6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Entro il 27/12/2020, per la richiesta di rimborso relativa alla prima tranche, ed entro il 20/02/2021, per la richiesta di rimborso relativa alla seconda tranche: le AA.SS.LL. definiranno, mediante provvedimento conclusivo del procedimento, le somme da liquidare a titolo di rimborso spese ai gestori delle strutture del territorio di competenza.

Il provvedimento finale dovrà essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" delle AA.SS.LL. ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lg.vo 33/2013 e s.m.i.

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso ed alla pubblicazione di cui al comma precedente, le AA.SS.LL. procederanno all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso.

Il rimborso a favore degli aventi diritto dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento, fatte comunque salve le verifiche antimafia ex D. Lg.vo 159/2011 e s.m.i. e di regolarità contributiva ex D.M. 30/01/2015, salvo deroghe correlate all'emergenza disposte da normative nazionali.

7. CONTROLLI

Le autocertificazioni prodotte verranno controllate dalle AA.SS.LL., a campione, nella misura almeno del 20% di quelle ricevute e comporteranno l'onere di esibizione, da parte del richiedente, di tutta la documentazione necessaria ai fini del controllo.

Ai fini delle suddette verifiche, le AA.SS.LL. potranno, altresì, effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ivi compresa la revoca del rimborso.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è effettuato dalle AA.SS.LL. nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico (articolo 6, comma 2, lett. e. GDPR), per eseguire Misure contrattuali e precontrattuali, e, altresì, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'unione o degli Stati Membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato (art. 6, co. 2, lett. i GDPR).

9. DISPOSIZIONI FINALI

Le comunicazioni inerenti al procedimento sono trasmesse dalle AA.SS.LL. esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'impresa come risultante da Registro delle imprese.